

Codice A1401A

D.D. 26 ottobre 2015, n. 682

Convenzione con l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) e l'ASL CN1 per l'effettuazione dei controlli di condizionalità nel campo identificazione, salute, sanità, benessere degli animali e sicurezza alimentare su aziende agricole aderenti al regime di pagamento unico ai sensi del REG. (UE) 1307/2013 e ai contributi per lo sviluppo rurale ai sensi del REG. (UE) 1305/2013 - Anno 2015.

Premesso che il REG. (UE) 1307/2013 ed il REG. (UE) 1305/2013, sottopongono l'erogazione dei contributi comunitari in agricoltura al rispetto dell'insieme dei requisiti di condizionalità noti come Criteri di Gestione obbligatori (CGO), nonché al rispetto degli obblighi di mantenimento in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) dei terreni agricoli.

Considerato che è necessario procedere ai controlli di condizionalità relativi all'anno 2015 nei confronti di determinate aziende estratte a campione, atti a verificare il rispetto dei requisiti di cui sopra al fine dell'erogazione dei contributi e premi conformi alla normativa comunitaria.

Considerato il REG. (UE) 1306/2013 e il REG (UE) 809/2014 recanti modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo, prevedono che i controlli volti ad accertare il rispetto dei requisiti di condizionalità siano realizzati dagli Organismi Pagatori competenti per territorio o dagli enti specializzati delegati da OP.

Vista la L.R. 21 giugno 2002, n. 16 e successive modifiche "Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari".

Vista la DGR n. 41-5776 del 23 aprile 2007 con la quale la Giunta regionale ha approvato lo Statuto di tale Agenzia.

Vista la DGR n. 76-7830 del 17 Dicembre 2007 con la quale la Giunta regionale ha approvato il regolamento di funzionamento dell'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA).

Vista la circolare di AGEA ACIU.215.434 del 05/10/2015 "Applicazione della Normativa Comunitaria e Nazionale in materia di Condizionalità - Anno 2015", che recepisce le direttive e i regolamenti comunitari in ambito di Condizionalità ed attribuisce ai Servizi Veterinari competenti l'esecuzione dei controlli.

Dato atto dell'attività di programmazione di vigilanza e controllo regolamentata dal PRISA (Piano Regionale Integrato di Sicurezza Alimentare) ex D.G.R. n. 31-1747 del 13/7/2015;

Per quanto fin qui esposto si ritiene necessaria la stipula della convenzione promossa dall'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura, tra Arpea, la Direzione Sanità – Settore Prevenzione e Veterinaria della Regione Piemonte, responsabile del coordinamento delle attività di controllo affidate alle ASL competenti, della standardizzazione delle metodiche di controllo e dei rapporti di controllo, e l'Asl CN1, responsabile degli adeguamenti, del mantenimento e implementazione della collaborazione applicativa tra il sistema informativo regionale e la Banca Dati Nazionale.

Al fine della corretta esecuzione dei controlli di condizionalità, i controlli devono essere eseguiti conformemente alle disposizioni relative all'identificazione, al benessere degli animali, alla alimentazione animale e sono inoltre rilevanti gli esiti dei controlli eseguiti nell'ambito del Piano Nazionale Residui.

ARPEA in quanto organismo pagatore riconosciuto è responsabile della funzione di autorizzazione e pertanto della determinazione di eventuali riduzioni ed esclusioni secondo la normativa comunitaria.

Per quanto fin qui esposto, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

vista la L.R. n. 7/2001;

visto il D.P.G.R. 18/R del 5/12/2001;

vista la L.R. n. 18 del 6/8/2007;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008;

determina

di procedere alla stipula di convenzione - allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale - con l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) e l'Asl CN1, per l'effettuazione dei controlli di condizionalità - anno 2015 - nel campo identificazione, salute, sanità, benessere degli animali e sicurezza alimentare su aziende agricole aderenti al regime di pagamento unico ai sensi del REG. (UE) 1307/2013 e ai contributi per lo sviluppo rurale ai sensi del REG. (UE) 1305/2013.

Al fine della corretta esecuzione dei controlli di condizionalità, i controlli devono essere eseguiti conformemente alle disposizioni relative all'identificazione, al benessere degli animali, alla alimentazione animale e sono inoltre rilevanti gli esiti dei controlli eseguiti nell'ambito del Piano Nazionale Residui.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. per il Piemonte.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Responsabile del Settore
Gianfranco Corgiat Loia

Allegato

CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI DI CONDIZIONALITÀ NEL CAMPO IDENTIFICAZIONE, SALUTE, SANITÀ, BENESSERE DEGLI ANIMALI E SICUREZZA ALIMENTARE SU AZIENDE AGRICOLE ADERENTI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO AI SENSI DEL REG. UE N. 1307/2013 E AI CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO RURALE 2015-2020 AI SENSI DEL REG. UE N. 1305/2013, ANNO 2015

TRA

AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (ARPEA), in persona del Commissario Straordinario dr. Enrico Zola, nato a Torino (TO) il 04/05/1958, con sede in via Bogino n° 23 – Torino

E

REGIONE PIEMONTE, DIREZIONE SANITA' – SETTORE PREVENZIONE E VETERINARIA, in persona del Responsabile dr. Gianfranco Corgiat Loia, nato a S.Benigno C.se (TO) il 11/6/1955, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede del Settore in Via Lagrange n° 24 – Torino

E

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 (C.F. 01128930045) - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE, in persona del Direttore del Dott. Giorgio SAPINO nato a Moretta (CN) il 24/08/1947, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede dell'Azienda in Via Boggio n° 12 - Cuneo

PREMESSO CHE:

- Con nota protocollo n. 11417 del 31/10/2014 il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha comunicato la proroga al 31/12/2020 del "*Protocollo di Intesa tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero della Salute, le Regioni e Province Autonome e l'Agencia delle Erogazioni in Agricoltura (AGEA)*", siglato in data 10/05/2012, finalizzato a favorire le procedure di trasmissione al MiPAAF e ad AGEA degli esiti dei controlli di condizionalità effettuati dai Servizi Veterinari (SSVV);
- la "Condizionalità" è l'insieme dei Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- ai sensi dell'articolo 7, punto 1, del Regolamento (UE) n. 1306/2013, un organismo pagatore può delegare, eccetto il pagamento, le altre tipologie di attività finalizzate alla gestione e al controllo delle spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5.

RICHIAMATI:

- il Regolamento (UE) n. 907/2014 dell'11/03/2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 dell'11/03/2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17/12/2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005;
- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 17/12/2013 che riguarda finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 del 17/07/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il D.M. 23 gennaio 2015 n. 14 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
- La Circolare AGEA ACIU.215.434 del 05/10/2015 "Applicazione della Normativa Comunitaria e Nazionale in materia di Condizionalità - Anno 2015";

- la Deliberazione della Giunta Regionale (in corso di pubblicazione) “Applicazione del regime di condizionalità in attuazione del Decreto Ministeriale che disciplina il regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
- La nota del Ministero della Salute 0017009-P-29/09/2011-DGSA, con cui il Ministero ha trasmesso alle Regioni le nuove checklist per i controlli in allevamento sul sistema Identificazione&Registrazione degli animali della specie bovini/bufalini, ovini/caprini, suidi ed equidi, modificate al fine di rendere più agevole la compilazione e la successiva registrazione nella Banca Dati dell’anagrafe zootecnica, specificando altresì che dovevano impiegarsi anche per i controlli di condizionalità;
- La nota del Ministero della Salute 0013321-24/06/2014-DGSAF_COD_UO-P, con cui il Ministero ha aggiornato le check list utilizzate dai veterinari delle ASL per la valutazione del benessere animale negli allevamenti;
- La nota del Ministero della Salute 0022054-24/10/2014-DGSAF_COD_UO-P, con cui il Ministero ha trasmesso “*indicazioni tecniche operative per l’esecuzione dei controlli di condizionalità*”

CONSIDERATO CHE:

- gli organismi di controllo specializzati, definiti, nell’art. 1 lettera e) del REG (UE) 809.2014 (Reg. recante modalità di applic del Reg. (UE) n. 1306-2013), come: “*le autorità competenti per l’esecuzione dei controlli di conformità nonché il contenuto di tali controlli;*”, sono identificati con i Servizi Veterinari (SSVV) delle Aziende Sanitarie Locali che possiedono la competenza specialistica per l’esecuzione di parte dei controlli previsti dalla condizionalità cui fanno capo i criteri indicati all’art. 2 della presente convenzione;
- la Direzione Sanità – Settore prevenzione e veterinaria della Regione Piemonte (da qui in avanti denominata “Direzione Sanità”) è responsabile del coordinamento delle attività di controllo affidate alle ASL competenti, della standardizzazione delle metodiche di controllo e dei rapporti di controllo e rappresenta l’interfaccia di ARPEA;
- l’attività di programmazione di vigilanza e controllo è regolamentata dal PRISA (Piano Regionale Integrato di Sicurezza Alimentare): adempimenti delle aziende sanitarie locali istituito con DGR n. 21-8732 del 5 maggio 2008 e pubblicato sul Supplemento ordinario n. 1 del BUR n. 19;
- al fine della corretta esecuzione dei controlli di condizionalità, i controlli devono essere eseguiti conformemente alle disposizioni relative all’identificazione, al benessere degli animali, sicurezza alimentare e sono inoltre rilevanti gli esiti dei controlli eseguiti nell’ambito del P.N.R. (Piano Nazionale Residui) e del P.N.A.A. (Piano Nazionale Alimentazione Animale);
- ARPEA in quanto organismo pagatore riconosciuto è responsabile della funzione di autorizzazione e pertanto della determinazione di eventuali riduzioni ed esclusioni secondo la normativa unionale.

Tutto ciò premesso,

le parti come in epigrafe concordano la seguente convenzione

Art. 1 - Conferma delle Premesse e Allegati

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della convenzione.

L’allegato 1 “*Specifiche di controllo degli Atti di competenza della Direzione Sanità – Settore prevenzione e Veterinaria della Regione Piemonte, per la campagna controlli 2015*”, per quanto non unito alla presente Convenzione, è pienamente conosciuto dalle parti e si intende anch’esso parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 2 - Finalità e Oggetto della Convenzione

La presente convenzione ha lo scopo di definire, in maniera concordata tra le Parti, le modalità di verifica e controllo da parte dei soggetti istituzionalmente competenti – i Servizi Veterinari (SSVV) delle Aziende Sanitarie Locali - del rispetto dei CGO elencati nel comma successivo e ricompresi nel sistema di “Condizionalità” citato in premessa.

REGOLE DI CONDIZIONALITÀ di cui all’articolo 93 Reg. (UE) 1306/2013:

Settore SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

➤ Tema principale: Sicurezza alimentare

CGO 4 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1) (Articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1 (3) e articoli 18, 19 e 20);

Attuato in particolare da:

- articolo 14 del regolamento (CE) n. 470/2009 e allegato del regolamento (CE) n. 37/2010,
- regolamento (CE) n. 852/2004: articolo 4, paragrafo 1 e allegato I, parte A (cap. II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c))),
- regolamento (CE) n. 853/2004: articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) e e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; I-4; I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1(lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1),
- regolamento (CE) n. 183/2005: articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6,
- regolamento (CE) n. 396/2005: articolo 18;

CGO 5 Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3) (Articolo 3, lettere a), b), d) e e), e articoli 4, 5 e 7);

➤ Tema principale: Identificazione e registrazione degli animali

CGO 6 Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 31) (Articoli 3, 4 e 5);

CGO 7 Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1) (Articoli 4 e 7);

CGO 8 Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione di registrazione degli ovini e dei caprini che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8) (Articoli 3, 4 e 5);

➤ Tema principale: Malattie degli animali

CGO 9 Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1) (Articoli 7, 11, 12, 13 e 15);

Settore BENESSERE DEGLI ANIMALI

➤ Tema principale: Benessere degli animali

CGO 11 Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7) (Articoli 3 e 4);

CGO 12 Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5) (Articolo 3 e articolo 4);

CGO 13 Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23) (Articolo 4).

Art. 3 - Popolazione di riferimento, fasi di selezione del campione di aziende e tempi di realizzazione dei controlli

Considerato che i SSVV svolgono l'attività ordinaria di controllo durante tutto l'anno solare e considerato che le domande di aiuto di competenza dell'anno solare sono disponibili solo dopo la presentazione delle Domande Uniche o di PSR, vengono concordate tra le parti due fasi di selezione del campione di competenza dei SSVV:

- I) fase: estrazione del campione preliminare utilizzando le domande di aiuto dell'anno precedente fornite da ARPEA;
- II) fase: verifica ed eventuale integrazione del campione preliminare utilizzando le domande di aiuto 2015 fornite da ARPEA dopo il 15/05/2015 o dopo le eventuali proroghe previste dall'autorità competente.

Il **campione di condizionalità** relativo al "Sistema di identificazione & registrazione degli animali" ed al "Benessere animale negli allevamenti", estratto secondo le fasi di cui sopra, viene selezionato all'interno del PRISA (Piano Regionale Integrato Sicurezza Alimentare) dalla Direzione Sanità e dai SSVV delle ASL, secondo le percentuali specifiche di settore, con **criteri di rischio** e con **criterio casuale**.

I controlli sono eseguiti dai SSVV secondo le modalità concordate con ARPEA, come specificate nell'Allegato I, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Gli allevamenti estratti dai SSVV secondo il PRISA e fuori dal campione di condizionalità di cui sopra e che riportano alla chiusura dei controlli delle irregolarità, verranno rendicontati ad ARPEA come segnalazione.

La Direzione Sanità ed i SSVV delle ASL rendono disponibili, in caso di richiesta da parte di ARPEA, i verbali di estrazione dei campioni di controllo archiviati presso le sedi dei SSVV delle ASL.

I controlli relativi alle domande di aiuto del 2015 sono eseguiti dai SSVV entro il **31/12/2015**. Gli eventuali secondi controlli, finalizzati alla verifica dell'esecuzione da parte delle aziende zootecniche di interventi correttivi sono eseguiti dai SSVV anche oltre tale data ma comunque entro il **29/02/2016**.

Eventuali situazioni particolari con tempi di realizzazione di lavori presumibilmente più lunghi, ad esempio per il coinvolgimento di altri enti (es. Comune, Provincia, ecc.), dovranno essere segnalate al Settore Veterinario Regionale che provvederà all'inoltro della segnalazione ad ARPEA la quale valuterà ogni caso singolarmente.

Art. 4 - Check-list di controllo e trasmissione degli esiti

La Direzione Sanità e le ASL, per quanto di competenza, sono responsabili dello svolgimento dei controlli e dell'applicazione delle indicazioni riportate nell'Allegato 1.

I Servizi Veterinari delle ASL eseguono i controlli avvalendosi delle check-list di controllo ministeriali disponibili nella BDN oppure concordate con ARPEA.

Tutte le check-list compilate durante le visite aziendali riportano compiutamente compilati la data del sopralluogo, i dati identificativi dell'azienda, il termine e le modalità di preavviso, le voci inerenti il controllo, l'esito del controllo e le rispettive firme delle parti.

Il funzionario controllore dovrà lasciare una copia della check-list al proprietario/ detentore.

I SSVV curano il caricamento dei dati relativi ai controlli ed agli esiti degli stessi, con le eventuali seconde visite aziendali per la verifica dell'eseguita sanatoria di situazioni irregolari, negli applicativi preposti come di seguito indicato:

- **CGO4** (ex B11 - sicurezza alimentare): i dati confluiscono nella Banca Dati Nazionale (BDN), applicativo "Controlli" menù "Sicurezza Alimentare";
- **CGO5** (ex B10 - PNR): le risultanze e la documentazione inerenti le "non conformità" vengono trasmesse formalmente dalla Direzione Sanità ad ARPEA;
- **CGO6, CGO7 e CGO8** (ex A6, A7 e A8 - identificazione e registrazione degli animali): i dati confluiscono nella Banca Dati Nazionale (BDN), applicativo "Controlli" menù "Identif. & Registrazione";

- **CGO11, CGO12 e CGO13** (ex C16, C17 e C18 – benessere animale negli allevamenti): i dati dei controlli vengono inseriti dai SSVV nell'Anagrafe Regionale VETERINARIA (ARVET) e, attraverso la collaborazione applicativa ARVET-BDN, confluiscono nella BDN stessa.

Le check-list dei **controlli NON favorevoli** vengono scansionate dai SSVV ed inserite negli applicativi preposti nella BDN.

Le check-list dei **controlli favorevoli** vengono archiviati presso le sedi dei SSVV e ARPEA, sulla base delle informazioni registrate nel sistema BDN, si riserva di selezionare un campione di casi con esito favorevole di cui richiederà l'inserimento di copia scansionata della check-list completa nel sistema, al fine di procedere ad una verifica di II livello.

ARPEA provvederà a codificare in termini di condizionalità gli esiti non conformi o parzialmente conformi dei controlli, applicando le eventuali riduzioni ai contributi di Domanda Unica e Programma di Sviluppo Rurale della campagna 2015, secondo quanto previsto per ciascun Criterio, come dettagliato nelle specifiche per controlli in materia di condizionalità sul territorio della Regione Piemonte per l'anno 2015 determinate da ARPEA.

ARPEA ha la visibilità sui campioni estratti e sullo stato avanzamento dei controlli tramite la BDN (Banca dati nazionale).

La documentazione prodotta durante i controlli sarà archiviata presso gli uffici dei SSVV delle ASL. La medesima documentazione, quale che sia la modalità di archiviazione scelta, sarà a disposizione dell'Organismo Pagatore competente per le verifiche che saranno disposte da parte dei Servizi della Commissione o altre istituzioni comunitarie.

Ogni ulteriore approfondimento di merito sulle irregolarità segnalate, quali ad esempio integrazioni istruttorie di carattere tecnico – scientifico, non è ricompreso nei compiti dei SSVV ai sensi della presente convenzione.

Art. 5 - Tempi di inserimento dati dei controlli nel sistema

I SSVV curano il caricamento dei dati relativi ai controlli ed agli esiti degli stessi negli applicativi preposti.

Di seguito si descrive la tempistica da rispettare secondo il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014:

1. Fatta salva ogni disposizione particolare della normativa che si applica ai criteri e alle norme, l'art. 72 co. 4 del citato Regolamento prevede che le check-list dei controlli debbano essere ultimate (completate) entro un mese dal controllo in loco; il termine può essere prorogato fino a 3 mesi in circostanze debitamente giustificate, in particolare per esigenze connesse ad analisi chimiche o fisiche.
2. Ove l'autorità di controllo competente (SSVV delle ASL) non sia l'organismo pagatore (ARPEA), i controlli (check-list), indipendentemente dall'esito, devono essere **registrati** negli applicativi BDN o ARVET entro 15 gg. dalla compilazione.
Per quanto riguarda in particolare il **Sistema Identificazione & Registrazione**, come indicato dalla nota del Ministero della Salute 0017009-P-29/09/2011 DGSA, punto 5, **le check-list dei controlli devono essere registrate nell'applicativo "Controlli" della BDN entro 15 gg. dalla data del controllo**, comunque entro l'anno di riferimento e comunque inderogabilmente **entro la fine di febbraio** dell'anno successivo a quello di riferimento.
Per quanto riguarda in particolare il **Benessere Animale**, come indicato dalla nota del Ministero della Salute 0013321-24/06/2014-DGSAF_COD_UO-P **gli esiti, di tutti i controlli di tutte le specie, devono essere registrati negli applicativi (ARVET) entro 15 gg. dalla compilazione della check-list** e comunque, inderogabilmente **entro il 31 gennaio** dell'anno successivo a quello di riferimento.
3. Ove l'autorità di controllo competente (SSVV delle ASL) non sia l'organismo pagatore (ARPEA), le relazioni (check-list) **NON favorevoli**, con o senza prescrizioni, devono essere **trasmesse** all'organismo pagatore o all'autorità di coordinamento entro un mese dal loro completamento scansionandole e inserendole negli applicativi BDN o ARVET;
4. Se il controllo è **favorevole**, la check-list stessa deve essere **registrata** (punto 2 del presente articolo) **ma non deve essere trasmessa** (punto 3 del presente articolo), purché l'organismo

pagatore o l'autorità di coordinamento possa accedervi direttamente un mese dopo il suo completamento;

Art. 6 - Adeguamento informatico e Sicurezza dei dati

Al fine di consentire la corretta registrazione e rendicontazione dei dati relativi ai controlli ed agli esiti degli stessi di cui all'art. 4 e 5 negli applicativi preposti, l'ASL CN1 assicura, attraverso la struttura Dipartimentale Informatica Area Prevenzione, l'adozione dei necessari adeguamenti e la messa a punto dei componenti necessari a garantire il mantenimento e l'implementazione della collaborazione applicativa del sistema informativo regionale con la Banca Dati Nazionale. I contraenti dichiarano di aver adottato adeguate misure tecniche ed organizzative per la sicurezza dei dati, nel rispetto del D.lgs 196/2003.

Le parti sono responsabili, ai sensi del citato D.lgs 196/2003, dei trattamenti dei dati personali che si renderanno necessari per l'espletamento delle funzioni di cui al presente Protocollo.

Art. 7 - Validità della Convenzione

La presente convenzione avrà validità dalla data di sottoscrizione della presente, lasciando impregiudicata e riconoscendo sin d'ora l'attività già svolta per fini istituzionali a partire dal 01/01/2015. Richiamato l'art. 5, resta inteso che, allo scopo di rendere disponibili ad ARPEA i dati dei controlli per i quali l'attività di verifica si è dovuta protrarre oltre il 31/12/2015, i dati stessi e la relativa documentazione dovranno essere registrati e rendicontati in BDN entro e non oltre il 29/02/2016.

Art. 8 - Accertamento della fine delle attività e della conformità dei documenti forniti

L'attestazione della fine delle attività verrà fornita dalla Direzione Sanita' ad ARPEA.

Il controllo della corrispondenza fra i servizi erogati e le previsioni contrattuali avverrà tramite verifica dell'attività e delle risultanze prodotte dai Servizi Veterinari rispetto a quanto indicato agli Art. 3, 4 e 5 della presente Convenzione.

Le ASL, qualora vengano richiesti dall'ARPEA o dagli Organi di controllo superiori, rendono disponibili i fascicoli di tutti i controlli eseguiti anche se con esito conforme.

In assenza di riscontri negativi da parte dell'ARPEA, l'attività svolta sarà considerata valida ad ogni effetto anche connesso all'erogazione delle somme previste al successivo art. 9.

In caso di esito negativo delle verifiche indicate, i Servizi Veterinari si impegnano ad eliminare le cause che hanno determinato la mancata accettazione dei servizi ed alla nuova esecuzione degli stessi entro il termine di giorni stabilito in accordo con ARPEA.

Nel caso di ritardi e/o interruzioni dell'attività, determinati da cause di forza maggiore, nessuna pretesa risarcitoria, ad alcun titolo, potrà essere avanzata dall'ARPEA.

Art. 9 - Spese

Le attività di cui all'oggetto della presente convenzione rientrano nell'ambito delle attività istituzionali dell'ASL (controllo del patrimonio zootecnico con finalità di prevenzione).

Per la manutenzione e implementazione del sistema informativo regionale con la banca dati nazionale (BDN), ARPEA assegna all'ASL CN 1 un finanziamento pari ad euro 20.000 o.f.i.

L'erogazione delle somme da parte di ARPEA avverrà a seguito di presentazione dell'attestazione della fine delle attività previste dalla presente convenzione.

Art. 10 - Clausola di chiusura

Sono fatte salve e impregiudicate le eventuali attività di predisposizione svolte nelle more della sottoscrizione della presente convenzione o prodromiche allo svolgimento dei controlli.

Letto, confermato e sottoscritto

Torino li,

Per ARPEA – Il Commissario straordinario

Enrico Zola

Per DIREZIONE SANITÀ – Il Responsabile Settore Prevenzione e Veterinaria

Gianfranco Corgiat Loia

Per A.S.L. CN1 – Il Direttore Dipartimento di Prevenzione

Giorgio Sapino

Allegato I Specifiche di controllo degli Atti di competenza della Direzione Sanità – Settore Prevenzione e Veterinaria della Regione Piemonte, per la campagna controlli 2015

Nel presente allegato valgono le abbreviazioni di seguito elencate:

- *Direzione Sanità - Settore Prevenzione e Veterinaria della Regione Piemonte*: Direzione Sanità;
- *Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali*: SSVV;
- *Banca Dati Zootecnica Nazionale*: BDN.

SPECIFICHE DI CONTROLLO RELATIVE AI SINGOLI CRITERI

- **CGO 4 REG. UE 1306/2013 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.**

I SSVV, sotto il coordinamento della Direzione Sanità, effettuano le seguenti attività:

- ✓ verificano le aziende del campione inviato da ARPEA avvalendosi delle check-list per i controlli di sicurezza alimentare scaricabili dalla BDN;
- ✓ inseriscono gli elementi del controllo nell'applicativo "Controlli" nel menù "Sicurezza Alimentare" della BDN.

La Direzione Sanità:

- ✓ invia all'ARPEA rapporti di controllo in formato elettronico eventualmente non inseriti sotto forma di scansioni nella BDN (applicativo "Controlli", menù "Sicurezza Alimentare");
- ✓ trasmette all'ARPEA i verbali di sanzione amministrativa e gli estremi dei provvedimenti amministrativi o penali a carico degli allevatori beneficiari inviati alla direzione stessa dalle ASL

Gli esiti con irregolarità verranno codificati da ARPEA in termini di condizionalità, come da Circolare di ARPEA sull'applicazione della normativa unionale, nazionale e regionale in materia di condizionalità, in corso di approvazione.

- **CGO 5 REG. UE 1306/2013 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.**

La Direzione Sanità svolge le seguente attività:

- ✓ invia all'ARPEA le segnalazioni di positività al PNR (Piano Nazionale Residui);
- ✓ invia all'ARPEA in copia conforme all'originale o in formato elettronico i rapporti di controllo e i verbali di sanzione amministrativa.

Gli esiti con irregolarità verranno codificati da ARPEA in termini di condizionalità, come da Circolare di ARPEA sull'applicazione della normativa unionale, nazionale e regionale in materia di condizionalità, in corso di approvazione.

- **CGO 6 REG. UE 1306/2013 – Direttiva 2008/71/CEE del Consiglio, del 15 LUGLIO 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini e D.L.vo 200/2010 di attuazione.**
- **CGO 7 REG. UE 1306/2013 – Regolamento CE 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento CE 820/97.**
- **CGO 8 REG. UE 1306/2013 – Regolamento (CE) 21/2004 del consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE, artt. 3, 4 e 5.**

La Direzione Sanità e i SSVV, svolgono le seguenti attività:

- ✓ Procedono alla selezione dei Campioni di Condizionalità relativi al "sistema di identificazione & registrazione degli animali" come indicato all'art. 3 della convenzione;

- ✓ svolgono le verifiche sulle aziende estratte a controllo, avvalendosi delle check-list del Ministero della Salute, scaricabili dalla BDN;
- ✓ inseriscono gli elementi del controllo nell'applicativo "Controlli" nel menù "Identificazione & registrazione" della BDN e copia scansionata delle check-list di controllo con esito non conforme;

La Direzione Sanità invia all'ARPEA i rapporti di controllo in formato elettronico eventualmente non inseriti sotto forma di scansioni nella BDN (applicativo "Controlli", menù "Identificazione & registrazione").

La Direzione Sanità invia all'ARPEA i verbali di sanzione amministrativa e gli estremi dei provvedimenti amministrativi o penali a carico degli allevatori beneficiari inviati alla direzione stessa dai SSVV.

Gli esiti con irregolarità verranno codificati da ARPEA in termini di condizionalità, come da Circolare di ARPEA sull'applicazione della normativa unionale, nazionale e regionale in materia di condizionalità, in corso di approvazione.

- **CGO 9 REG. UE 1306/2013 – Reg. (CE) 999/01 concernente la prevenzione, controllo ed eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.**

La Direzione Sanità svolge le seguenti attività:

- ✓ invia all'ARPEA la nota relativa all'attività di vigilanza e di controllo riguardanti il CGO in questione. I risultati dei controlli, sono riportati e risultano accessibili dal consuntivo P.R.I.S.A. (Piano Regionale Integrato dei controlli di Sicurezza Alimentare) dei SSVV.
- ✓ Invia copia conforme all'originale dei rapporti di controllo e degli eventuali verbali di sanzione amministrativa relativi agli allevamenti che, sebbene risultati infetti, non hanno denunciato casi di epizootia o che non hanno ottemperato alle prescrizioni imposte dai veterinari, con l'indicazione dell'anagrafica dell'allevamento e della patologia riscontrata.

Gli esiti con irregolarità verranno codificati da ARPEA in termini di condizionalità, come da Circolare di ARPEA sull'applicazione della normativa unionale, nazionale e regionale in materia di condizionalità, in corso di approvazione.

- **CGO 11 REG. UE 1306/2013 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18/12/2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.**
- **CGO 12 REG. UE 1306/2013 – Direttiva 2008/120/CE del Consiglio del 18/12/2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini**
- **CGO 13 REG. UE 1306/2013 – Direttiva 98/58/CEE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.**

La Direzione Sanità e i SSVV, svolgono le seguenti attività:

- ✓ procedono alla selezione dei Campioni di Condizionalità relativi al "benessere degli animali" come indicato all'art. 3 della convenzione;
- ✓ svolgono le verifiche sulle aziende estratte a controllo, secondo le proprie modalità consolidate, avvalendosi delle check-list del Ministero della Salute reperibili nella BDN;
- ✓ inseriscono gli elementi del controllo all'interno degli applicativi informativi BDN e ARVET.

La Direzione Sanità invia all'ARPEA eventuali rapporti di controllo in formato elettronico aventi esito non favorevole non inseriti sotto forma di scansioni nella BDN (applicativo "Controlli", menù "Benessere Animale") o nell'applicativo ARVET (cartella "Allegati" dell'allevamento);

La Direzione Sanità invia all'ARPEA i verbali di sanzione amministrativa e gli estremi dei provvedimenti amministrativi o penali a carico degli allevatori beneficiari inviati alla direzione stessa dalle ASL.

Gli esiti con irregolarità verranno codificati da ARPEA in termini di condizionalità, come da Circolare di ARPEA sull'applicazione della normativa unionale, nazionale e regionale in materia di condizionalità, in corso di approvazione.